Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 12

(Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione sostiene le attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, con priorità per gli enti di cui all' articolo 14.

(3)

- 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.
- **3.** I Comuni di Sappada/Plodn, Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché gli altri enti locali operanti sul territorio di cui all'articolo 1, comma 2, concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

(1)(2)(4)

Note:

- 1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 33, L. R. 25/2016, con effetto dall'1/1/2017.
- 2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2018
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
- 4 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019